

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 luglio 1997.

Approvazione del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque.

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 2, comma 104, come modificato dall'art. 10, comma 8-*quinquies*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993, con la quale è stato approvato il programma triennale per la tutela dell'ambiente 1994/96;

Vista la delibera CIPE 12 luglio 1996, concernente il riparto di somme per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1996 con la quale sono state ripartite le risorse di cui al punto 4 della delibera CIPE 12 luglio 1996, a valere sui fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641;

Vista la delibera CIPE 23 aprile 1997 con la quale sono state ripartite risorse a valere sui fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto in particolare l'art. 6 della citata legge 135/97 che prevede la adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

Visto il parere emesso in data 19 giugno 1997 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome sullo schema di Piano, di cui all'atto n. 292 in pari data;

Considerata la necessità e l'urgenza di adottare il citato piano, al fine di individuare gli interventi e le opere prioritari in materia di collettamento e depurazione, in conformità alle previsioni della legge 5 gennaio 1994 n. 36, e nella prospettiva di attuazione della Direttiva 91/271 CEE;

Ritenuto, in particolare, opportuno, anche in considerazione delle rilevanti ricadute occupazionali che ne deriveranno, consentire l'immediata attivazione degli interventi e delle opere ai quali le regioni e le provincie autonome hanno attribuito le risorse al momento disponibili;

Ritenuto, altresì, opportuno individuare ulteriori interventi ed opere prioritari tra quelli che al momento non dispongono di completa copertura finanziaria al fine di consentirne la rapida attivazione non appena si renderanno disponibili le ulteriori e necessarie risorse;

Ritenuto, peraltro, necessario che le modalità operative del Piano siano coerenti con le procedure previste per l'attuazione dei programmi operativi comunitari, al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse disponibili a valere sui fondi strutturali, nonché con le procedure stabilite dalle leggi nazionali che finanziano il Piano stesso;

Ritenuto di dover individuare, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della citata legge 135/97, le procedure di monitoraggio e controllo delle attività di realizzazione degli interventi e delle opere del Piano, nonché i presupposti e le procedure per la revoca ed il riutilizzo delle risorse disponibili, con la partecipazione delle regioni e provincie autonome interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione definito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto-legge 23 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. Il Piano straordinario, che viene allegato al presente decreto e del quale costituisce parte integrante, si articola in una Parte espositiva, nelle Tabelle riepilogative n. 1 (costo degli interventi secondo gli obiettivi ambientali perseguiti, 2 (numero degli interventi e relativi costi), 3 (interventi con integrale copertura finanziaria) 4 (interventi di cui si chiede la copertura finanziaria mancante) e 5 (distinzione del fabbisogno secondo le aree obiettivo UE), nelle Tabelle regionali-allegato 1 (indicazione analitica dei interventi secondo gli obiettivi ambientali) e nelle Tabelle regionali-allegato 2 (*A, B, C, D, G, H, I*: indicazione analitica degli interventi secondo la copertura finanziaria; *E, F*: indicazione delle risorse riallocate e degli interventi a cui erano originariamente destinate).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed ivi richiamate, si applicano, in presenza dei relativi presupposti, a tutti gli interventi ed opere contemplati nel Piano straordinario.

Art. 2.

1. Sono confermati i finanziamenti già destinati, nell'ambito del programma triennale per la tutela ambientale 1994/96 approvato con delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: P.T.T.A.), agli interventi indicati alle Tabelle *A* - allegato 2.

Art. 3.

1. Le somme derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, ed assegnate ad interventi presentati dal Ministero dell'ambiente con delibera del CIPE in data 18 dicembre 1996, nonché quelle derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ed assegnate a progetti presentati dal Ministero dell'ambiente con delibera del CIPE in data 23 aprile 1997, tutte indicate alle Tabelle *B* - allegato 2, sono destinate a finanziare agli interventi altresì ivi indicati.

Art. 4.

1. I finanziamenti relativi agli interventi indicati alle Tabelle *E* - allegato 2, sono revocati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 104, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dall'art. 10, comma 8-*quinqies*, della legge 27 febbraio 1997 n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669.

2. Le somme oggetto delle revoche di cui al precedente punto 1, sono destinate al finanziamento degli interventi indicati alle Tabelle *C* - allegato 2.

Art. 5.

1. Le somme resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta ed economie realizzati in relazione a progetti finanziati nell'ambito del P.T.T.A., indicate alle Tabelle *F* - allegato 2, sono destinate a finanziare gli interventi indicati alle Tabelle *D* - allegato 2.

Art. 6.

1. Le somme disponibili nell'ambito del P.T.T.A. e non ancora definitivamente finalizzate a specifici interventi in relazione a documenti regionali di programma approvati dal Ministero, indicate alle Tabelle *G* - allegato 2, sono destinate a finanziare gli interventi di cui all'art. 7.

Art. 7.

1. Le ulteriori risorse che si renderanno disponibili per l'attuazione del piano, verranno prioritariamente destinate agli interventi indicati alle Tabelle *I* - allegato 2, e successivamente agli interventi indicati alle Tabelle *H* - allegato 2.

Art. 8.

1. Il controllo degli interventi, sotto il profilo dell'idoneità a realizzare la tutela degli obiettivi di qualità dei corpi ricettori, nonché il monitoraggio tecnico, economico e finanziario sulla realizzazione e sulla gestione provvisoria degli impianti, sono assicurati dal Ministero dell'ambiente attraverso il Servizio A.R.S.

2. Per l'esercizio delle attività di controllo, verifica e monitoraggio, il Ministero dell'Ambiente può avvalersi del Gruppo tecnico costituito con D.M. prot. 6452/ARS/M/D/G/N in data 21 maggio 1997, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 23 marzo 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 97 n. 135, nonché di un apposito gruppo di lavoro istituito presso la Commissione Tecnico-Scientifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991 n. 438.

Art. 9.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente è costituito un Comitato di sorveglianza, composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei LL.PP. e delle Regioni interessate.

2. Alle riunioni del Comitato partecipano inoltre, in relazione all'incidenza sulle rispettive competenze degli argomenti all'ordine del giorno, rappresentanti della Commissione dell'Unione europea, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del tesoro, e di eventuali altre Amministrazioni interessate.

3. Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno.

4. Il Comitato svolge le funzioni di sorveglianza sull'attuazione del Piano, ed in particolare propone al Ministero dell'ambiente la definizione dei presupposti e delle modalità procedurali per l'eventuale revoca e riallocazione dei finanziamenti, l'adozione delle eventuali ulteriori misure necessarie all'ottimale realizzazione delle previsioni del Piano, ivi comprese le eventuali modifiche ed integrazioni del Piano stesso.

Art. 10.

1. Il direttore del Servizio ARS del Ministero dell'ambiente adotta gli atti amministrativi e contabili conseguenti al presente decreto ed occorrenti per l'attuazione del Piano.

Roma, 29 luglio 1997

Il Ministro: RONCHI

**PIANO STRAORDINARIO
DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE**

I. Premessa.

Il Piano straordinario di completamento e di razionalizzazione dei sistemi di collettamento e di depurazione, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997 n. 135, costituisce uno strumento di individuazione ed attuazione delle opere e degli interventi urgenti richiesti dalle esigenze di protezione e risanamento delle acque e dei corpi recettori, e necessari per raggiungere gli obiettivi ragionevolmente prefissabili nel breve periodo per tale settore della tutela ambientale, anche in vista dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE che indica nuovi e più stringenti interventi per la depurazione degli scarichi e la salvaguardia della qualità dei corpi idrici.

L'inserimento dell'articolo 6 in un corpus normativo caratterizzato dalla straordinaria necessità ed urgenza e dalla finalità prioritaria di favorire l'occupazione, denota la duplice portata del Piano, quale strumento atto a coniugare la finalità di dare una risposta immediata alle descritte esigenze di tutela ambientale con quella di amplificare ed accelerare la ricaduta occupazionale degli interventi a tal fine necessari.

D'altro canto, la circostanza indicata ha impresso al Piano un carattere di espressa straordinarietà, anche sotto il profilo delle risorse attualmente destinate alla sua realizzazione.

Ciò fa sì che le previsioni del Piano si sviluppino su orizzonti temporali successivi (secondo quanto precisato al successivo § 4), in conseguenza del diverso grado di certezza della copertura finanziaria, del diverso grado di maturazione della progettazione e della verifica della sussistenza dei presupposti amministrativi (conformità urbanistica; disponibilità delle aree; formalizzazione degli atti deliberativi, autorizzativi e consultivi necessari alla conclusione del procedimento di

individuazione dell'esecutore dei lavori; inesistenza o superabilità di contenziosi in essere) e tecnici (difficoltà sopravvenute; necessità di varianti o integrazioni) della realizzazione dei diversi interventi.

1.1. Le finalità di tutela ambientale

La necessità di un piano straordinario di collettamento e depurazione delle acque reflue nasce dalla evidenza della incompletezza ed inadeguatezza del sistema depurativo del nostro paese, testimoniato, oltre che da dati ufficiali di censimento, dal permanere in molti corpi idrici di situazioni gravi per quanto riguarda la qualità delle acque, con danni rilevanti anche sul piano economico.

Alcuni dati tratti da fonti ufficiali illustrano in maniera efficace la situazione in cui versa il nostro paese.

Nella Relazione sullo Stato dell'Ambiente in Italia del Ministero dell'Ambiente, presentata al Parlamento l'8 luglio 1996, si forniscono alcuni dati sull'entità dei fenomeni di inquinamento che colpiscono i corpi idrici italiani.

Per quanto riguarda le acque correnti, i dati raccolti dalla rete nazionale del SINA, relativi a 43 corsi d'acqua, indicano come il 50% delle acque sottoposte a controllo siano classificabili come inquinate o fortemente inquinate.

Attribuibile al carico inquinante convogliato dai grandi corsi d'acqua, è anche il pericolo di eutrofizzazione nelle aree costiere in relazione alle elevate concentrazioni di composti azotati e di fosfati nei tratti terminali di tali corsi d'acqua.

Per le acque sotterranee, l'inquinamento chimico raggiunge livelli preoccupanti nelle grandi pianure, quali quella padana e quelle della Campania e della Sicilia, in relazione all'intensa utilizzazione agrozootecnica del suolo, nonché alla presenza di importanti insediamenti urbani e industriali.

Dai dati raccolti dai laboratori ufficiali di controllo e dagli studi effettuati dagli Enti di ricerca, emerge come la qualità delle acque dei laghi naturali e artificiali sia generalmente scadente, in particolare sotto il profilo trofico. Situazioni di maggiore degrado si hanno in Sicilia e in Sardegna, dove circa il 50% delle acque è interessato da periodiche intense fioriture algali.

Per quanto riguarda le acque costiere (circa 7100 km), malgrado il miglioramento dell'ultimo anno, il rapporto annuale del Ministero della Sanità indica come circa 600 km di costa di grande interesse turistico siano sottratti alla balneazione, essenzialmente per la contaminazione microbiologica causata da liquami urbani non depurati (a tale proposito vale ricordare come lungo le coste risiedano circa 18 milioni di abitanti, pari a circa il 30% della popolazione nazionale, ai quali si aggiunge durante la stagione estiva una popolazione turistica di circa 15 milioni di unità).

Lo scadimento della qualità delle acque superficiali interne e costiere è inevitabile in un paese diffusamente e intensamente antropizzato come l'Italia se il sistema di protezione della qualità (in questo caso: collettamento e depurazione) non è altamente affidabile.

I dati rilevati dall'ISTAT nel censimento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane (1993), e quelli risultanti dal censimento delle opere igienico-sanitarie (1995), non sono confortanti per tale aspetto. La domanda complessiva di depurazione è potenzialmente soddisfatta per quasi il 70%, considerando sia gli impianti esistenti (circa 8.000) che quelli in corso di realizzazione (circa 1.500). Il dato è decisamente meno positivo se si considerano gli impianti che adottano tecnologie depurative avanzate, specificamente pensate per garantire elevati livelli di protezione delle risorse idriche, in questo caso si contano alcune decine di impianti in grado di soddisfare qualche unità percentuale del fabbisogno depurativo nazionale.

Tutto ciò rende conto del fatto che, malgrado gli sforzi compiuti negli ultimi 10 anni, che hanno in ogni caso consentito il contenimento dell'inquinamento costiero, non si possa ancora affermare che si siano ottenuti miglioramenti diffusi della qualità delle acque; gli attuali livelli di protezione sono ancora insufficienti a conseguire obiettivi di risanamento generalizzato.

Il Piano straordinario di collettamento e depurazione delle acque reflue nasce pertanto dalla constatazione di una situazione di degrado ambientale non più sopportabile e si propone di conseguire i necessari livelli di protezione delle risorse idriche attraverso il completamento e il miglioramento delle infrastrutture igienico sanitarie di base.

Le azioni che il Piano prevede di attuare riguardano anche la rimozione di quegli ostacoli che impediscono l'avviamento e l'avanzamento di opere già finanziate, nonché la messa in esercizio di impianti già completati, nonché la riattivazione di

impianti non in esercizio da tempo (per i più vari motivi) attraverso interventi di manutenzione straordinaria.

Il mancato completamento delle opere, male comune a tutto il settore dei lavori pubblici in Italia, penalizza in maniera particolare il settore della depurazione, ove il beneficio, collegato alla realizzazione dell'opera, si consegue solo allorché il sistema di collettamento e depurazione si completa e si dà avvio all'esercizio degli impianti. Una strada può essere realizzata per lotti ed essere in grado di assicurare una parte del servizio già dopo la realizzazione del primo lotto, mentre per un sistema di collettamento e depurazione questo si verifica raramente; anzi si possono determinare effetti negativi come nel caso di grandi opere di collettamento non servite da un depuratore finale, che concentrano l'inquinamento in un solo punto, con ovvie ripercussioni sulla qualità del corpo idrico recettore.

1.2. La finalità di coordinamento e supporto attuativo.

Il Piano è uno strumento che trae spunto ed origine dalle previsioni, peraltro, tuttora prive di un adeguato riscontro attuativo, già contenute in programmi formalmente approvati dalle Amministrazioni territoriali competenti (Piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 319/1976 ed al d.lgs. 153/1992; Piani delle Autorità di Bacino di cui alla legge 153/1989; Documenti regionali di programma presentati dalle Regioni ed approvati dal Ministero nell'ambito del Programma Triennale per la Tutela dell'Ambiente -PTTA, in base alle modalità di cui alla delibera CIPE 21/12/1993, per quanto concerne il settore "gestione delle risorse idriche"). Non appare superfluo fare presente che le indicazioni contenute nel piano tengono conto altresì dell'individuazione (ove disponibile) degli "ambiti territoriali ottimali" deliberati dagli organi regionali e di cui alla legge 36/1994.

In questa prospettiva, il Piano intende porre i presupposti per accelerare i procedimenti di localizzazione, progettazione, affidamento dei lavori e realizzazione delle opere pubbliche individuate come necessarie e strategiche, previa verifica della loro attualità ed adeguatezza, al fine di assicurare l'effettivo immediato utilizzo delle eventuali risorse finanziarie che sarà possibile canalizzare sul Piano stesso.

Quanto alle opportunità di promuovere il coordinamento ed il sostegno delle iniziative delle Amministrazioni competenti, il Piano muove dalla generale

convinzione che politiche ambientali attive, non basate solo su logiche di comando e controllo, ma capaci di promuovere una diversa qualità dello sviluppo, l'innovazione tecnologica e l'occupazione, richiedano adeguato supporto tecnico ed organizzativo, e che per incrementare la capacità di utilizzo di risorse europee in campo ambientale sia indispensabile un rafforzamento delle strutture tecniche ed amministrative di supporto alla progettazione locale e regionale in modo che si traducano in progetti fattibili e finanziabili.

Per contro, la verifica di fattibilità e l'avvio delle iniziative promosse dal Ministero dell'ambiente, anche nel settore della tutela delle acque, ha evidenziato l'esistenza di una strozzatura, in termini di tempi ed efficacia delle valutazioni, nel passaggio tra l'individuazione dell'obiettivo e la definizione della progettazione degli interventi, vale a dire nella fase più delicata nella quale i pubblici poteri sono chiamati a scegliere tra opzioni alternative alla luce di complesse variabili di carattere non soltanto politico-istituzionali ed economico-finanziarie, ma anche tecnico-scientifiche.

Perciò, l'articolo 6 della legge 135/1997 (con portata anticipatrice e nella medesima direzione indicata da iniziative legislative di più ampia e stabile portata, recentemente promosse dal Ministero: cfr. ddl/A.S. 2242) appresta una serie di strumenti finalizzati a far decollare l'operatività del Piano: valorizzazione delle potenzialità dell'A.N.P.A., possibilità di stipulare convenzioni con Università ed enti di ricerca, istituzione di un'apposito Gruppo tecnico composto da esperti di elevata qualificazione¹

Le attività di supporto dovrebbero concorrere a verificare (e quindi confermare oppure sottoporre a revisione) le previsioni del Piano sotto il profilo della fattibilità amministrativa, tecnica e finanziaria, assicurando soprattutto: l'informazione sulle migliori tecnologie disponibili per i singoli obiettivi; l'informazione sulle modalità di attivazione di finanziamenti, pubblici e privati, nazionali ed europei; la predisposizione di schede e schemi dei singoli interventi preliminari, correlati da relazioni tecniche idonee all'inserimento dell'intervento nel contesto delle

¹ Il Gruppo tecnico è già stato istituito con D.M. prot. 6452/ARS/M/DI/G/N in data 21 maggio 1997, ed è composto da 20 esperti, per la maggior parte professori universitari; è stata prevista un'organizzazione interna flessibile, articolata nelle seguenti aree: processi tecnologici, idraulica, pianificazione ambientale, normativa-gestionale-finanziaria, e con l'affidamento ad un coordinatore del compito di attribuire i compiti da espletare alle aree, ai singoli esperti, ovvero a gruppi di essi, tenendo conto delle rispettive professionalità e dell'esigenza di assicurare un approccio interdisciplinare alle questioni affrontate.

infrastrutture locali; la predisposizione di schede tecniche per l'espletamento delle gare e per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori. le indicazioni per la valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e dei risultati ambientali raggiunti.

L'attività di supporto consentirà anche la realizzazione, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, dei corsi di formazione necessari al conseguimento delle professionalità in campo ambientale richieste dagli interventi prioritari sopraindicati, ma non attualmente esistenti o disponibili nella misura che il mercato è in grado di assorbire (a cominciare dai manutentori degli impianti e dai gestori dei processi di depurazione delle acque).

1.3. L'attuazione della Direttiva 91/271/CEE.

Il Piano si rifa ai principi ispiratori della politica comunitaria in materia di acque, in particolare per quanto concerne: elevato livello di tutela e principio della precauzione. Come evidenziato nel documento approvato il 25/6/1996 dal Consiglio UE "Politica comunitaria in materia di acque", per la gestione delle acque è infatti necessario che il livello di tutela della salute umana, della risorse idriche e degli ecosistemi naturali sia ambizioso e non si limiti al minimo livello accettabile. In base al principio della precauzione, attesa l'incompletezza delle conoscenze relative agli effetti dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente, la politica del settore deve sempre fondarsi su conoscenze scientifiche certe e privilegiare la prudenza nei casi in cui insorgano dubbi o qualora le informazioni siano scarse.

Trasferito sul piano tecnologico, l'applicazione del principio precauzionale si traduce nell'adozione delle migliori tecnologie disponibili.

Tuttavia, come evidenziato dallo stesso documento comunitario e più ampiamente sviluppato dalla nuova Proposta di Direttiva quadro in materia di acque presentata dalla Commissione il 4/12/1996 su richiesta del Consiglio, la sola adozione delle migliori tecnologie disponibili o comunque un approccio fondato esclusivamente su rigidi valore limiti alle emissioni non garantisce un'adequata tutela della risorsa idrica e dei suoi ecosistemi. Questa potrà essere garantita solo attraverso una valutazione integrata delle caratteristiche degli inquinanti e della vulnerabilità del corpo recettore.

Questo approccio integrato trova una sua prima attuazione a livello comunitario nella direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue urbane laddove viene previsto l'obbligo di una depurazione più spinta in caso di recapito in un corpo recettore di elevata vulnerabilità (area sensibile).

Un'ulteriore conferma di tale approccio si ritrova nella direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento quando all'art.10 si sancisce l'obbligo dell'adozione di misure supplementari nel caso in cui il rispetto dei requisiti di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili.

L'attuale normativa nazionale in materia di acque è ancora essenzialmente fondata sull'approccio del rigido limite alle emissioni anche se già la legge 172/95 prevedeva una revisione dei piani regionali di risanamento delle acque in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori degli scarichi ed è ormai prossima l'emanazione del nuovo testo unico in materia di acque che recepisce la direttiva 91/271/CE e riformula le norme vigenti secondo il nuovo approccio comunitario.

Il Piano straordinario di collettamento e depurazione anticipando tale trasposizione legislativa delle nuove norme comunitarie le "traduce" in azioni sul territorio.

Il Piano persegue le sue finalità attraverso azioni differenziate negli obiettivi e nelle scadenze temporali, partendo da un censimento degli interventi urgenti, per quanto possibile esaustivo.

Il quadro è stato costruito grazie alla collaborazione delle Regioni, alle quali è stato richiesto di fornire schede informative degli interventi fattibili, corredati di informazioni di carattere ambientale, in grado di far emergere la rilevanza dell'opera proposta ai fini della protezione delle risorse idriche.

I criteri applicati nella selezione -sotto i profili della valenza ambientale, dell'adeguatezza degli obiettivi di disinquinamento prefissati e delle soluzioni a tal fine prescelte, della completezza tecnico-progettuale- degli interventi proposti dalle Regioni e dagli Enti locali, pongono le previsioni del Piano nella prospettiva dell'attuazione della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Il Piano dovrebbe consentire l'avvio dell'attuazione della Direttiva, non soltanto per quanto riguarda le realizzazioni concrete di impianti e sistemi di collettamento, fognatura e depurazione aventi i requisiti (in termini di performance funzionali)

richiesti dalla Direttiva, ma anche per quanto riguarda l'acquisizione del patrimonio informativo e la verifica sul campo dell'attuabilità delle diverse soluzioni tecniche ipotizzabili e dei relativi costi, anche in vista dell'elaborazione del programma per l'applicazione dell'art. 17 della Direttiva.

Da ultimo, potranno essere realizzate significative esperienze di riutilizzo delle acque reflue, nonché dei fanghi derivanti dal loro trattamento, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 12 e 14 della Direttiva.

Si tratta di un approccio realisticamente limitato, ma suscettibile di sviluppi decisivi, all'attuazione della Direttiva 91/271.

1.4. La finalità occupazionale.

La realizzazione delle infrastrutture nel campo della tutela delle acque (depuratori, sistemi di collettazione, reti fognarie), soprattutto se inserita in un quadro di programmazione che definisca in modo puntuale ed attendibile le attività di esercizio, appare in grado di avere importanti effetti occupazionali non soltanto nelle fasi di cantiere ma anche e soprattutto a regime (gestione e manutenzione degli impianti), con un costo, in termini di investimento per addetto, significativamente inferiore a quello che si registra in altri settori.

Prendendo come termine di riferimento stime recentemente elaborate dagli uffici del Ministero dell'ambiente, si può ritenere che ad un investimento di 200 miliardi, diviso in parti uguali tra opere di collettamento ed opere di depurazione, corrisponda una ricaduta occupazionale di oltre 1600 posti in fase di cantiere e di oltre 190 posti a regime ² (e senza che ciò si traduca in ulteriori aggravii per la finanza pubblica, posto

² Gli impianti di depurazione sono tra le opere più esigenti per quanto riguarda la manodopera. Inoltre nella realizzazione degli impianti sono coinvolti più settori: quello delle opere civili (50%), quello della produzione di macchine e di apparati elettrici (20%), quello dei montaggi elettromeccanici (30%).

Per quanto riguarda collettori e fognature, l'incidenza della manodopera è quella tipica delle opere civili.

Facendo riferimento alle più recenti tabelle che riportano l'incidenza della manodopera ai fini della revisione prezzi (cfr. D.M. LL.PP. 11/12/1978) si ha:

-depuratori: per le opere civili circa il 38%; per le opere elettromeccaniche circa il 50%, con un valore medio del 45% circa;

-collettori e fognature: valore medio del 38%.

che i relativi oneri saranno compresi nei costi di gestione, nella prospettiva di una completa attuazione del sistema previsto dalla legge 36/1994 incentrato sugli ambiti territoriali ottimali).

2. Contenuti ed effetti del Piano.

2.1. Modalità di elaborazione

Il Piano ha richiesto una partecipazione attiva delle Regioni, delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e degli Enti locali, chiamati a svolgere un ruolo strategico fin dalla fase di elaborazione di attuazione del piano, essenzialmente consistente:

- attraverso un'attività di ricognizione e valutazione degli interventi effettuata da parte delle Regioni e delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e, per il loro tramite, dai rappresentanti degli Enti locali ordinariamente competenti alla realizzazione degli interventi e delle opere, insieme agli uffici del Ministero dell'ambiente;
- nella concreta finalizzazione al piano, da parte delle Regioni, di una delle categorie di risorse all'uopo destinate dalla norma, vale a dire quelle derivanti

Per quanto riguarda gli oneri per progettazione e direzione dei lavori (rif. tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti), depuratori, collettori e fognature si collocano tra le opere pubbliche in una posizione intermedia tra le bonifiche e i ponti in muratura (valori minimi) e le gallerie e gli impianti di illuminazione (valori massimi).

Inoltre, i depuratori comportano l'attivazione di manodopera permanente per la gestione e la manutenzione in ragione di circa 1 addetto per 3.000 abitanti serviti. La manodopera per la manutenzione e i collettori è pari a circa il 15% di quella per la depurazione.

Dagli elementi che precedono si può calcolare il numero dei posti di lavoro attivati da interventi nel settore della fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue.

Ipotizzando di realizzare in un anno 100 miliardi di opere di depurazione, fissando in circa 200.000 lire il costo per abitante servito, in 50 milioni/anno il costo di un lavoratore, in 80 milioni/anno il costo di un progettista, si avrebbe:

-posti per la progettazione (importo: 4% dei lavori)	$100.000 \text{ ML} \times 0,04/80 = 50$
-posti per la realizzazione dell'opera	$100.000 \text{ ML} \times 0,45/50 = 900$
-posti permanenti per la gestione	$100.000/0,2 \times 3.000 = 167$

Facendo l'ipotesi che a 100 MLD per la depurazione si accompagni un uguale importo di lavori per fognature e collettori, si avrebbe (relativamente alla realizzazione di collettori e fognature):

-posti per la progettazione (4%)	$100.000 \text{ ML} \times 0,04/80 = 50$
-posti per la realizzazione dell'opera	$100.000 \text{ ML} \times 0,38/50 = 760$

dall'esercizio del potere di revoca previsto dall'art. 2, comma 104, della legge 662/1996, disposizione che (nel testo modificato dall'art. 10, comma 8 quater, della legge 28 febbraio 1997, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 667) consente al Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Regione interessata, di revocare (ai fini della successiva riallocazione) le risorse del P.T.T.A. 1994-1996 destinate ad interventi per i quali non siano intervenuti gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993;

- nell'individuazione di ulteriori risorse, disponibili in ambito regionale o locale, e degli interventi ai quali destinarle;
- nella individuazione degli interventi per i quali devono essere reperite le risorse;
- nella valutazione complessiva delle proposte di Piano, nell'ambito dell'espressione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome;
- nella partecipazione delle Regioni alle attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione del piano, nonché di riutilizzo delle risorse rese disponibili a seguito della revoca dei finanziamenti degli interventi e delle opere individuate nel piano (secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 67/1997 convertito dalla legge 135/1997).

2.2. Requisiti e criteri di priorità nell'individuazione degli interventi e delle opere.

Come anziesposto, il carattere di straordinarietà ed urgenza della disposizione -che riflette quello dell'esigenza di tutela ambientale e delle esigenze socio-economiche, e preminentemente di sviluppo occupazionale, che il piano intende soddisfare-, ha portato a privilegiare gli interventi a maggior valenza ambientale, e, nell'ambito di questi, quelli con i più ravvicinati tempi di attuazione.

La considerazione delle esigenze ambientali ha comportato l'identificazione dei seguenti obiettivi prioritari:

a) tutela dei seguenti corpi idrici:

- fiumi a rischio;
- fiumi ad elevato grado di compromissione;
- laghi
lagune e zone umide;
- acque costiere;

b) protezione dei suoli e delle falde nel caso di recapito delle acque reflue sul suolo e nel sottosuolo.

Per la tutela di questi obiettivi si ritiene strategico intervenire affrontando le situazioni che presentano i maggiori carichi inquinanti. Si tratta delle aree metropolitane, dei capoluoghi, delle aree interessate da forte presenza urbana ed industriale.

L'esigenza di celerità -e conseguente incisività, sotto il profilo dell'ottimizzazione delle risorse- ha poi condotto ad applicare i seguenti criteri di priorità.

- a) possibilità di affidare i lavori, ovvero di riaprire i cantieri bloccati (per le più diverse ragioni), entro un termine di 6-8 mesi (sulla base della puntuale verifica delle condizioni tecniche, amministrative e finanziarie di fattibilità);
- b) carattere di completamento, ampliamento o adeguamento tecnologico di opere già parzialmente realizzate, o in corso di realizzazione, che consenta quindi di ottenere una concreta funzionalità attualmente inesistente;
- c) attivazione di opere realizzate e attualmente non funzionanti;
- d) interventi cofinanziati dalle Regioni e/o dagli Enti locali, prioritariamente con risorse derivanti da canoni e tariffe relativi ai servizi di fognatura e depurazione;
- e) idoneità a costituire la c.d. sponda nazionale necessaria per l'ottenimento di cofinanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali dell'Unione Europea nelle aree depresse (Quadro Comunitario di Sostegno 1994-99-Regioni Obiettivo 1 ; Aree Obiettivo 2 e 5b).

- f) capacità di mobilitare risorse dei privati, attraverso operazioni di project financing o strumenti di valenza analoga.

2.3. Le risorse finanziarie.

Le risorse che l'articolo 6 destina al Piano non hanno tutte il medesimo grado di certezza e quantificabilità.

Al Piano vengono destinate, anzitutto, parte delle risorse ad oggi non utilizzate già destinate ad interventi di tutela ambientale nell'ambito del PTTA secondo le modalità stabilite dalla delibera CIPE 23 dicembre 1993.

Si tratta.

- delle risorse destinate ad interventi la cui realizzazione non è ancora partita, ma di cui le Regioni hanno confermato la necessità. Tali risorse ammontano a circa 117 miliardi.
- delle risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca (laddove se ne ravvisi l'opportunità) di risorse già destinate ad interventi del PTTA, per i quali non siano stati completati gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21/12/1993, previsto dall'articolo 2, comma 104, della legge 662/1996 (nel testo modificato dall'art. 10, comma 8 quater, della legge 28 febbraio 1997, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 667). Le risorse sono state rese disponibili per la riallocazione ad interventi previsti dal Piano a seguito di un'attenta ricognizione degli interventi già finanziati che presentano difficoltà attuative, della mancanza della possibilità o dell'interesse (quanto meno nell'immediato futuro) che essi vengano proseguiti. Tali risorse ammontano ad oggi a circa 150 miliardi.
- delle risorse rinvenienti dalle economie e dai ribassi d'asta registrati in sede di affidamento degli interventi del PTTA che sono in corso di (regolare) attuazione. Tali risorse ammontano ad oggi a circa 37 miliardi.
- di parte delle risorse disponibili nell'ambito degli impegni del PTTA per le Regioni che non hanno ancora presentato, ovvero non hanno ancora ottenuto

l'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente, dei documenti di programmazione per i diversi settori previsti dal PTTA. Tali risorse ammontano ad oggi a circa 55 miliardi.

Vengono altresì destinate le risorse (mutui) assegnati a progetti di risanamento e tutela ambientale nel settore delle acque dalla delibera CIPE del 23 aprile 1997, a valere sui fondi di cui all'articolo 4 della legge 341/1995. Tali risorse ammontano a 356 miliardi.

Nonostante l'articolo 6, comma 1, non ne faccia espressa menzione, vengono inserite nel Piano (in quanto destinate ad interventi complementari ad alcuni interventi finanziati con le risorse CIPE da ultimo menzionate) anche le risorse attribuite al Ministero dell'ambiente, per progetti di disinquinamento, dalle delibera CIPE 12 luglio 1996 e 18 dicembre 1996, a valere sui fondi (mutui) di cui al decreto-legge 641/1995. Tali risorse ammontano a 245 miliardi.

Con le risorse sopra menzionate vengono finanziati gli interventi indicati nelle Tabelle A, B, C e D (allegato 2), contenenti i dati disaggregati per ciascuna Regione (cfr. il successivo § 3.5.).

A tali risorse certe e quantificate, potranno aggiungersi -secondo la logica dell'articolo 6 della legge 135/1997- quelle (non quantificabili al momento) che verranno rese disponibili:

- a) dall'ammissione degli interventi nel P.O.M. "Risorse Idriche", sulla quale si è accertata una disponibilità 1997 dell'ordine di 700 MLD;
- b) dalla riprogrammazione del Q.C.S. 1994-1999 il cui concorso al finanziamento del Piano è previsto in modo esplicito dall'art.6, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997 convertito con la legge 23 maggio 1997, n. 135;
- c) dalla riprogrammazione dei P.O.P e dei D.O.C.U.P;
- d) dalla ripartizione delle risorse destinate dall'art.1 della legge 135/97 allo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale;
- e) da altre forme di cofinanziamento comunitario;
- f) dalla capacità autonoma di cofinanziamento di Regioni, Province, Comuni;
- g) dai ribassi d'asta e dalle economie sulla realizzazione delle opere già finanziate;
- h) da parte delle risorse accantonate per il Ministero dell'Ambiente nella tabella B della Finanziaria 1997 e che saranno rese disponibili , dopo l'approvazione del

ddl/A.S. 2242/A già approvato dal Senato, per il Programma strategico di tutela ambientale di cui all'art.2, comma 106, della legge 662/1996:

i) dalle risorse che potranno aggiungersi in attuazione della prossima legge Finanziaria;

l) dal sistema delle tariffe, ed in particolare da quelle già in vigore, anche attraverso la contrazione di mutui e mediante meccanismi di project financing.

A proposito di tariffe, è essenziale che vengano immediatamente dichiarati i livelli tariffari applicati per i servizi di approvvigionamento, fognatura e depurazione e che vengano utilizzati gli accantonamenti operati in attuazione dell'art.14 della legge 5 gennaio 1994, n.36.

E' essenziale che tali risorse siano rese disponibili da parte di tutti gli Enti percettori che richiedono finanziamenti pubblici.

Non può essere sottaciuto che l'ammontare delle risorse che saranno destinate da parte della Comunità e del CIPE agli investimenti per collettamento e depurazione dipenderà in larga misura dalla capacità di progettazione ed attuazione che i soggetti interessati dal Piano saranno in grado di evidenziare nei prossimi mesi.

Per quanto concerne la riattivazione e la gestione degli impianti esistenti ma non in esercizio, si potrà contare sulle disposizioni del comma 4 dell'art.6 della Legge 135/97 che consentono al soggetto gestore di utilizzare i proventi tariffari.

2.4. Le misure acceleratorie

L'adozione del piano consente il ricorso a procedure accelerate per il completamento dei procedimenti amministrativi, e l'attivazione delle iniziative indispensabili per rimuovere gli ostacoli che hanno determinato la mancata realizzazione delle opere nei tempi previsti o che comunque ne hanno ostacolato le varie fasi.

2.4.1. Trasferimenti finanziari

La disposizione dell'articolo 6, comma 3, della legge 135/1997, alla luce degli inconvenienti e nei ritardi verificatisi in fase di attuazione del PTTA 1994-96 per quanto riguarda le Regioni più attive nel definire gli appalti, introduce una accelerazione nei trasferimenti alle Regioni, prevedendo quote (25% del totale

all'approvazione del piano e fino al 90% di ogni opera alla consegna dei lavori) e modalità (connessione del trasferimento finanziario alla effettiva disponibilità di bilancio) di trasferimento che concretizzano un sistema operativo tale da affidare alle Regioni la gestione finanziaria degli interventi ed un tempestivo afflusso di risorse, rendendo certi e trasparenti i tempi di realizzazione.

L'accelerazione nei trasferimenti è applicabile a tutte le opere inserite nel Piano ³ finanziate con risorse del Ministero dell'Ambiente.

Proprio per poter godere di tale agevolazione vengono inserite nel Piano tutte le opere PTTA già "certificate" dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente.

2.4.2. Interventi sostitutivi

La disposizione dell'articolo 6, comma 4, rende applicabili alle opere ed agli interventi inseriti nel Piano, che siano già appaltati o affidati in concessione e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data del 26 marzo 1997, le norme contenute nell'articolo 13, commi 2-4-, del decreto legge 67/1997, sulla possibilità di nominare un commissario ad acta che, in caso di inerzia dell'organo ordinariamente competente, provveda in sostituzione di esso a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ⁴

Inoltre, il medesimo comma 4, in caso di mancata attivazione degli impianti realizzati da parte degli enti competenti entro 60 giorni dal collaudo, consente la nomina -con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici- di un gestore provvisorio per un periodo massimo di 18 mesi.

³ Le modalità della procedura contabile dei trasferimenti finanziari prevista dal comma 2 dell'articolo 6, introduce, con riguardo alle risorse del PTTA che già sono state trasferite nella disponibilità delle Regioni, un doppio passaggio (restituzione ai capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e successiva riassegnazione alle Regioni) che appare privo di utilità reale e possibile fonte di ritardi.

Se ne può pertanto auspicare la soppressione, nella prospettiva di un ritocco della normativa.

⁴ Non può non sottolinearsi che la portata applicativa degli interventi sostitutivi, ridotta rispetto alla previsione dell'articolo 6 del decreto-legge 67/1997 a seguito delle modificazioni introdotte in sede di conversione, appare insufficiente rispetto alle esigenze di accelerazione che con ogni probabilità emergeranno in sede di attuazione del Piano. Appare pertanto opportuno che la norma venga modificata, quanto meno nel senso di consentire l'attivazione degli interventi sostitutivi anche per le opere inserite in piani di risanamento delle acque e progettate, delle quali non sia ancora completata la fase dell'affidamento dei lavori.

Il ricorso alla nomina dei Commissari sarà attivato in casi eccezionali e, di norma, con l'individuazione del Commissario ad acta nell'organo di vertice dell'Amministrazione competente in via ordinaria all'esecuzione dell'opera (Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione).

Al momento -salvo revisioni ed aggiornamenti futuri- è stato possibile individuare soltanto un'opera avente i requisiti indicati.

Per quanto concerne la gestione provvisoria dei depuratori il cui collaudo sia stato completato ma che non siano entrati in funzione, è prematura ogni determinazione. Le Regioni devono, infatti, ancora identificare le opere nella condizione citata. Il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 6, comma 4, secondo periodo, non può decorrere senza una previa comunicazione avente valore di diffida formale; in tal senso, per le opere ad oggi realizzate ma inattive potrà avere effetto la comunicazione del decreto di adozione del Piano, nel caso le Regioni individuino tali opere prima dell'approvazione del medesimo. Segnalazioni successive di "mancata attivazione" daranno luogo ad integrazioni del Piano Straordinario.

Proprio per poter utilizzare i meccanismi di sostituzione "gestionale" vengono inseriti nel Piano gli interventi già finanziati con risorse del Programma Operativo Multiregionale "Risorse Idriche", dei Programmi Operativi Plurifondo e dei Documenti Operativi Unici di Programmazione.

3. Gli interventi e le opere del Piano.

3.1 Interventi già in corso di realizzazione.

Sono inseriti nel Piano straordinario tutti gli interventi compresi nel P.T.T.A. 1994-1996 per i quali le Regioni hanno rilasciato la certificazione di possesso della progettazione esecutiva e dell'avvenuto espletamento delle procedure amministrative necessarie per l'affidamento. Oltre all'accelerazione dei trasferimenti alle Regioni dei finanziamenti di pertinenza del Ministero dell'Ambiente, tale inserimento consente di sottoporre tutti gli interventi a finanziamento pubblico alle medesime "regole" per quanto concerne l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, la tutela del corpo recettore, l'efficienza gestionale. L'assoggettamento a regole uniformi costituisce la premessa per uniformità di risultati ambientali e gestionali il che

rappresenta un obiettivo "punto di svolta" rispetto all'attuale situazione di disordine e disomogeneità.

3.2 I nuovi interventi.

Sono stati inseriti nel Piano straordinario più di mille interventi per un costo totale previsto di 10.350 MLD dei quali 1268 cofinanziati e 9074 a carico del bilancio dello Stato.

3.2.1. Interventi di cui è individuata la copertura finanziaria.

Sono gli interventi individuati nelle Tabelle regionali A, B, C, D, E e F, per un ammontare complessivo di 910 miliardi circa, come indicato nella Tabella riassuntiva 3.

3.2.1. Interventi che ancora necessitano di copertura finanziaria.

Sono gli interventi riportati nelle Tabelle regionali H, per un ammontare complessivo di 10.600 miliardi circa; di questi, è al momento disponibile un cofinanziamento di 1.450 miliardi circa, e la differenza dovrà essere reperita nell'ambito delle risorse, non ancora quantificabili, appartenenti alle tipologie indicate al precedente § 2.3.

3.2.2 Ulteriori interventi

Il Piano straordinario è uno strumento "aperto" e pertanto è in condizione di registrare, inserendoli a tutti gli effetti, ulteriori interventi. Così pure può fare scorrere in seconda priorità interventi che si mostrassero non fattibili nelle scadenze inizialmente previste ovvero "inserire" opere nel caso di mancata attivazione delle stesse successiva al loro completamento.

3.3 Classificazione degli interventi secondo gli obiettivi ambientali

L'applicazione del meccanismo obiettivi prioritari e criteri prioritari congiuntamente alla verifica della sussistenza di una significativa valenza di tutela ambientale

dell'intervento o dell'opera da realizzare segnalate dalle Regioni o direttamente accertata dall'Amministrazione, quale ovvio requisito di carattere generale, nella prospettiva di una soluzione complessiva delle esigenze di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue tenendo conto del diverso grado di gravità delle situazioni locali, e dei benefici concretamente ottenibili, in termini funzionali ed occupazionali, dalla realizzazione degli interventi e delle opere, ha portato alla formazione di un primo elenco di opere che devono immediatamente giungere a livello di affidamento.

Questo elenco comprende 110 interventi per circa 910 MLD.

Fanno parte integrante del Piano e pertanto sono oggetto di identica attenzione gli interventi che non dispongono di risorse già stanziare, ma possono contare sulla ragionevole prospettiva di ottenere un finanziamento nel 1997.

Sui 1.360 interventi ancora da finanziare, che presentano un fabbisogno totale di circa 10.600 MLD di cui 1.450 circa sono la quota già disponibile (tra risorse -di fonte nazionale o di fonte comunitaria- disponibili presso le Regioni e gli Enti locali, e risorse messe a disposizione dai privati), si è operata una selezione identificando gli interventi in grado di essere avviati con urgenza, di abbattere carichi inquinanti di rilievo gravanti su corpi idrici di elevata vulnerabilità nonché, realizzando un approccio "sistematico" di riduzione degli apporti inquinanti, di ottimizzare i benefici ambientali di opere già esistenti. Particolare attenzione è stata posta alla possibilità di sfruttare i cofinanziamenti e di concorrere all'acquisizione delle risorse comunitarie e nazionali per le aree depresse. Nella Tabella I dell'allegato 2, sono riportati per ciascuna Regione gli interventi da finanziare identificati come prioritari sulla base dei criteri indicati e delle informazioni acquisite.

Detti interventi devono essere predisposti per l'affidamento entro il 1997 fatte le eccezioni di quanto al successivo punto 4.

I restanti interventi vanno predisposti per l'affidamento entro il 1998.

3.4. Classificazione degli interventi secondo il grado di fattibilità finanziaria e tecnica.

Da quanto anticipato a proposito delle risorse finanziarie, discende che vi sono:

opere ed interventi puntualmente individuati e assistiti da una copertura finanziaria certa in epoca antecedente all'emanazione del decreto-legge (quelli finanziati in base alle delibere CIPE 23 aprile 1997- a valere sui fondi ex articolo 4 della legge 341/1995; quelli finanziati in base alle delibere CIPE 12 luglio-18 dicembre 1996- a valere sui fondi della l. 641/1996); quelli previsti dai documenti regionali approvati nell'ambito del PTTA che hanno raggiunto la condizione prevista dal punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993; quelli altresì previsti dai documenti regionali che non abbiano raggiunto detta condizione, ma in ordine alla prosecuzione dei quali permangono possibilità ed interesse; i nuovi interventi proposti dalle Regioni che non hanno ancora visti approvati i relativi documenti di programma);

opere ed interventi per le quali la copertura è stata rinvenuta attingendo a risorse già stanziare ad altri fini, ma non utilizzate, e che l'articolo 6 ha destinato al Piano (quelli finanziati con gli importi delle revocche, dei ribassi d'asta, delle economie, nell'ambito del Programma triennale di Tutela dell'Ambiente 1994-1996).

opere ed interventi (in numero assai maggiore dei precedenti) ancora privi di copertura (in tutto o in parte), ma per le quali vanno reperite adeguate risorse attraverso i canali di finanziamento indicati al precedente punto 2.3.

Sotto un diverso punto di vista, le opere individuate hanno un grado di elaborazione progettuale assai disomogeneo. Per alcune di esse esiste un progetto esecutivo idoneo sotto il profilo tecnico-amministrativo ed ambientale tale da consentire l'espletamento di una gara d'appalto; per altre, una progettazione di carattere preliminare, idonea a consentire, alternativamente, l'indizione di un concorso di progettazione in base al d.lgs. 157/1995, oppure l'espletamento, alle condizioni previste dalla legge 109/1994 e successive modifiche, di una gara per la realizzazione dell'opera secondo la modalità di scelta del contraente dell'appalto concorso; avendo presente che per parte delle opere, la progettazione è in corso o richiede integrazioni ed aggiornamenti. Gli elaborati tecnici verranno integrati secondo la tempistica

indicata al successivo punto 4. in relazione a livello di priorità attribuito al singolo intervento.

3.5. Le Tabelle di aggregazione.

Gli interventi sono stati analizzati sotto diversi aspetti.

In una prima serie di Tabelle Regionali (allegato 1), per ogni Regione, gli interventi sono stati analiticamente indicati e suddivisi in base agli obiettivi ambientali perseguiti, con la seguente legenda:

TC - tutela fascia costiera;

LU - lagune ed aree umide;

LA - laghi

FR- fiumi a rischio

FC - fiumi compromessi

SS - tutela suolo e sottosuolo

Inoltre gli interventi sono distinti in:

GC - Interventi che interessano grandi carichi (capoluoghi, aree industriali)

CI - Completamento impianti

Il riepilogo dell'analisi per obiettivi ambientali, completato con l'indicazione dei costi, è esposto alla **Tabella 1**, riportata alle pagine seguenti.

In una seconda serie di Tabelle Regionali (allegato 2), per ogni Regione, gli interventi sono stati suddivisi in base alla presenza o no di una copertura finanziaria e della relativa tipologia, con la seguente legenda:

A - interventi riproposti da PTTA;

B - interventi finanziati a valere sulle risorse delle leggi 341/95⁵ e 641/96;

⁵ La delibera CIPE 23/07/97 è attualmente all'esame degli organi di controllo.

- C - interventi finanziati con le risorse derivanti da revocche;
- D - interventi da finanziare con economie e ribassi d'asta;
- H - nuovi interventi da finanziare;
- I - nuovi interventi da finanziare prioritari.

Sono inoltre indicati nelle Tabelle:

- E - interventi da revocare;
- F - interventi che hanno ottenuto ribassi d'asta ed economie;
- G - risorse del PTTA ancora disponibili.

Il riepilogo dell'analisi dei costi del Piano è esposto nella Tabella 2, riportata nelle pagine seguenti.

Il riepilogo dei costi degli interventi per i quali è stata individuata la copertura finanziaria è esposto nella Tabella 3⁶

Il riepilogo dei costi degli interventi privi di integrale copertura finanziaria compare nella Tabella 4, che indica anche la quota di cofinanziamento finora disponibile.

Infine, la Tabella 5, riporta il riepilogo dei costi e i fabbisogni della Tabella precedente, suddivisi per aree obiettivo UE (Obiettivo 1, 2, 5b e zone fuori obiettivo).

4. Attuazione degli interventi.

A tutti gli interventi inseriti nel Piano sono state o saranno applicate le seguenti tempistiche:

- a) entro il termine del 25 giugno p.v.:
 - integrazione delle schede già trasmesse relative agli interventi nuovi;

⁶ La delibera CIPE 23/07/97 è attualmente all'esame degli organi di controllo

- controllo ed eventuale integrazione delle tabelle e individuazione delle priorità;
 - elencazione degli interventi già inseriti nel PTTA e "certificati" dalle Regioni per aver raggiunto le condizioni di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21/12/1993;
 - elencazione delle opere già appaltate o affidate in concessione che risultino sospese per qualsiasi motivo, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, commi 2 e seguenti, della legge 135/97;
 - elencazione degli interventi già collaudati da oltre 60 giorni che non siano ancora stati attivati, ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 4, della legge 135/97.
- b) entro il termine del 20 luglio p.v., acquisizione della certificazione da parte del legale rappresentante dell'Ente titolare dell'intervento, della disponibilità del progetto preliminare concernente gli interventi finanziati con i fondi della Legge n. 341/95; con i fondi della legge 641/95; con i fondi derivanti da revoche, ribassi d'asta od economie; con i fondi già resi disponibili sul P.O. Risorse Idriche del Ministero dei Lavori Pubblici o altrimenti finanziabili con risorse già identificate.
- c) Entro il termine del 31 ottobre p.v., acquisizione della certificazione da parte del legale rappresentante dell'Ente titolare dell'intervento, della disponibilità del progetto preliminare concernente gli interventi non ancora assistiti da finanziamenti e ritenuti prioritari. Tali intervento saranno ammessi a finanziamento a valere sui fondi che si renderanno disponibili.
- d) Entro il termine del 31 ottobre p.v. acquisizione delle certificazioni da parte del legale rappresentante dell'Ente titolare dell'intervento dell'avvenuto espletamento di tutte le procedure amministrative occorrenti per procedere all'affidamento della realizzazione delle opere finanziate con i fondi della legge 641/95, della legge 341/95, delle revoche, dei ribassi d'asta ed economie, del P.O.M. "Risorse Idriche" con altre risorse già identificate;

- e) Entro il termine del 31 dicembre 1997 acquisizione della certificazione da parte del legale rappresentante dell'Ente titolare dell'intervento, della disponibilità del progetto preliminare concernente gli altri interventi previsti dal Piano e non compresi nelle tipologie di cui alle precedenti lettere.

Tutti i termini sopra indicati sono essenziali. Il mancato rispetto degli stessi ovvero dei diversi termini e modalità definiti dai singoli provvedimenti di finanziamento, può comportare, d'intesa con la Regione interessata, l'esclusione dal Piano, la revoca dei finanziamenti attribuiti e la contemporanea individuazione di opere sostitutive.

La predisposizione dei progetti esecutivi degli interventi assistiti da finanziamento ed il completamento degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo ed economico-finanziario occorrenti per la loro realizzazione deve essere effettuata nel rispetto delle tempistiche previste dalle rispettive leggi o programmi di finanziamento. Laddove non disposto, il termine è fissato al 31 dicembre 1997. L'inosservanza di tali termini comporta la decadenza dal finanziamento.

5. Controllo e monitoraggio degli interventi, verifica dell'attuazione e riallocazione delle risorse.

Il controllo degli interventi, sotto il profilo dell'idoneità a realizzare la tutela degli obiettivi di qualità dei corpi ricettori, è assicurato dal Ministero dell'Ambiente attraverso il Servizio A.R.S. unico referente delle Regioni.

Per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica, il Ministero dell'Ambiente si avvale del Gruppo tecnico previsto all'art. 6, comma 7, della legge 135/97, di un apposito gruppo di lavoro istituito presso la Commissione Tecnico-Scientifica.

La sorveglianza sull'attuazione del Piano è svolta da un Comitato di sorveglianza, costituito con decreto del Ministro dell'ambiente e composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei LL.PP. e delle Regioni interessate.

Alle riunioni del Comitato partecipano inoltre, in relazione all'incidenza sulle rispettive competenze degli argomenti all'ordine del giorno, rappresentanti della Commissione dell'Unione Europea, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, e di altre Amministrazioni interessate.

19/06/97